



30 marzo 2020

SPEDIZIONI DI RIFIUTI NEL CONTESTO DELLA CRISI COVID-19:

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ORIENTAMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI

La crisi provocata dalla Covid-19 e le varie misure adottate per affrontarla a livello nazionale hanno ripercussioni sulle operazioni di spedizione di rifiuti nell'UE che, con ogni probabilità, si aggraveranno nel prossimo futuro. Le spedizioni intra-UE di rifiuti rappresentano un anello fondamentale dell'intera catena operativa che va dalla raccolta al trattamento finale dei rifiuti. Molti Stati membri dipendono da strutture di altri Stati membri per il trattamento dei loro rifiuti, in quanto non dispongono sul loro territorio dell'intera gamma di impianti necessari per gestire tutte le frazioni di rifiuti. Nell'UE le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (regolamento sulle spedizioni di rifiuti o il "regolamento").

Per motivi di ordine ambientale, di salute pubblica ed economici, è essenziale che tutti gli Stati membri dell'UE adottino un approccio comune al fine di limitare le interruzioni nelle spedizioni dei rifiuti.

Scopo del presente documento è assicurare un approccio comune volto a garantire la continuità nelle spedizioni di rifiuti in tutta l'UE, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute pubblica e dell'ambiente nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di Covid-19. Sulla base delle migliori pratiche individuate e in linea con il quadro giuridico in vigore, il presente documento fornisce orientamenti alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori economici e a tutti i portatori di interessi al fine di:

- **prevenire e ridurre gli eventuali ostacoli alla circolazione transfrontaliera dei rifiuti all'interno dell'UE, e**
- **agevolare l'attuazione delle norme dell'UE in materia di spedizioni di rifiuti.**

1. TRASPARENZA DELLE MISURE CHE INCIDONO SULLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI NELL'UE

La trasparenza delle misure adottate dai diversi Stati membri per limitare la circolazione transfrontaliera è essenziale per il funzionamento delle operazioni di spedizione dei rifiuti in tutta l'UE.

Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato gli **Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali**¹. Su tale base, il 23 marzo 2020 la Commissione ha adottato una **Comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi (green lanes), previste dai citati Orientamenti**², che include raccomandazioni specifiche volte a preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento a livello di UE e a garantire il funzionamento del mercato unico delle merci, indipendentemente dal fatto che esistano o siano stati introdotti controlli alle frontiere interne. **La comunicazione chiarisce esplicitamente che i principi relativi al trasporto di merci si applicano mutatis mutandis alle spedizioni di rifiuti.**

Gli Orientamenti sottolineano il principio secondo il quale tutte le frontiere interne dell'UE dovrebbero rimanere aperte al trasporto di merci e devono essere garantite le catene di approvvigionamento dei prodotti essenziali. Gli Stati membri sono invitati a designare corsie preferenziali per il trasporto di merci (ad esempio le "corsie verdi"). I valichi di frontiera del tipo "corsia verde" dovrebbero essere aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci che trasportano qualsiasi tipo di beni.

➤ **La Commissione chiede a tutti gli Stati membri di dare piena attuazione alle raccomandazioni in modo da garantire che tutte le spedizioni di rifiuti raggiungano la loro destinazione senza ritardi e, in particolare, che le spedizioni di rifiuti abbiano accesso ai valichi di frontiera del tipo "corsia verde".**

Inoltre, la Commissione dispone di un elenco di **misure attuate o annunciate dagli Stati membri che limitano il trasporto transfrontaliero**³. Le autorità responsabili delle spedizioni di rifiuti e gli operatori economici dovrebbero consultare tale sito per facilitare una pianificazione e un'organizzazione adeguate delle loro operazioni.

Al fine di consentire lo scambio di informazioni su specifiche misure nazionali che incidono sulle spedizioni intra-UE di rifiuti nel contesto della crisi generata dalla Covid-19, la DG ENV dispone di un **elenco dei punti di contatto degli Stati membri**⁴, che

¹ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

² https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf

³ Cfr.: https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

⁴ <https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/Overview%20MS%20contact%20details%20during%20covid-19%20situation%2024032020.pdf>

integra l'elenco già disponibile delle autorità competenti responsabili del regolamento sulle spedizioni di rifiuti⁵.

2. SCAMBIO ELETTRONICO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI

In molti Stati membri, la prassi operativa ordinaria in relazione alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti si svolge su supporto cartaceo: i documenti cartacei sono firmati, accompagnano le spedizioni e sono fisicamente presentati o scambiati durante le varie fasi del trasporto. Nel contesto delle disposizioni adottate sul lavoro a distanza a seguito della pandemia di Covid-19, il ricorso a procedure che si basano su supporti cartacei incide profondamente sui tempi di espletamento delle pratiche amministrative. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i contatti fisici, dovrebbero essere evitati gli scambi regolari di documenti cartacei tra i vari operatori economici e le diverse autorità durante le operazioni di spedizione dei rifiuti.

L'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento sulla spedizione di rifiuti consente lo scambio elettronico di informazioni e documenti, fatto salvo il consenso di tutte le autorità competenti e di tutti gli operatori economici interessati.

➤ **È raccomandato l'uso di procedure elettroniche per le procedure e lo scambio di informazioni previsti dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti; le autorità competenti in tutti gli Stati membri sono invitate a utilizzare e accettare scambi elettronici di documenti e informazioni, comprese, se possibile, le firme digitali.**

Le procedure elettroniche possono essere applicate in vario modo, dalla trasmissione di documenti e la concessione di autorizzazioni per posta elettronica all'uso di sistemi completi di interscambio di dati che alcuni Stati membri già utilizzano.

Per garantire il corretto svolgimento delle spedizioni di rifiuti nella situazione attuale sono raccomandate le seguenti modalità pratiche:

- a) le richieste di notifica (articoli 4 e 14 del regolamento) dovrebbero essere accettate in formato digitale (ad esempio un documento scansionato inviato via e-mail o una trasmissione digitale mediante un sistema elettronico);
- b) tutte le comunicazioni relative alla notifica, all'autorizzazione e agli obblighi successivi all'autorizzazione dovrebbero essere trasmesse in formato digitale, in particolare:
 - le informazioni o i documenti richiesti per la notifica (articoli 4 e 8 del regolamento);
 - la trasmissione del fascicolo di notifica alle autorità competenti (articolo 7 del regolamento);

⁵ https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/Competent_Authorities_EN_13_March_2020.pdf

- la conferma di ricevimento e l'autorizzazione (articoli 8 e 9 del regolamento);
- il documento di movimento di cui all'articolo 16 del regolamento;
- il documento di cui all'allegato VII e menzionato all'articolo 18 del regolamento.

3. ORIENTAMENTI PER FACILITARE LE PROCEDURE DI SPEDIZIONE DEI RIFIUTI

Il titolo II del regolamento sulle spedizioni di rifiuti stabilisce norme esaustive che disciplinano le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE. Ciò vale in particolare per i rifiuti pericolosi e i rifiuti domestici indifferenziati soggetti alla procedura preventiva scritta di notifica e di autorizzazione. A causa delle restrizioni all'attraversamento delle frontiere volte a prevenire la diffusione della Covid-19, è possibile che le spedizioni di rifiuti debbano modificare la rotta programmata. Occorre evitare inutili ritardi nell'aggiornamento della notifica di spedizione al fine di prevenire ulteriori ostacoli al corretto svolgimento delle spedizioni di rifiuti in tutta l'UE e potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana.

Al fine di agevolare l'attuazione tempestiva delle procedure previste dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti, la Commissione raccomanda quanto segue:

- a) L'articolo 9 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti stabilisce **la procedura che le autorità competenti di spedizione, di transito e di destinazione applicano per autorizzare le spedizioni loro notificate**. Il completamento della procedura prescritta entro il termine previsto all'articolo 9 può risultare problematico nel contesto delle modalità di lavoro a distanza applicate nella maggior parte degli Stati membri.

➤ **Il ricorso agli scambi elettronici, come raccomandato nella precedente sezione 2, è fondamentale per garantire il completamento tempestivo della procedura al fine di ottenere l'autorizzazione alla spedizione dei rifiuti da parte delle autorità competenti di spedizione, transito e destinazione. Inoltre, poiché il termine per la concessione dell'autorizzazione alle spedizioni verso un impianto di recupero titolare di autorizzazione preventiva è più breve di quello per le spedizioni verso altri impianti (cfr. l'articolo 14 del regolamento), si raccomanda di prendere in considerazione l'applicazione di tale procedura, ove opportuno.**

- b) L'articolo 16 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti stabilisce gli obblighi che il notificatore deve osservare per la spedizione dei rifiuti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla spedizione da parte delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito. In particolare, il notificatore è tenuto a inviare copia firmata del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate e al destinatario almeno tre giorni prima che la spedizione abbia inizio. Qualora la crisi

provocata dalla Covid-19 provochi perturbazioni della circolazione attraverso le frontiere e ritardi nelle procedure, potrebbe non essere possibile pianificare con largo anticipo la data effettiva delle spedizioni di rifiuti.

- **Nel contesto dell'emergenza Covid-19 e, in particolare, nel caso in cui si riscontrino limitazioni impreviste all'attraversamento delle frontiere o si verificano ritardi nelle procedure, l'applicazione delle disposizioni sulle informazioni preliminari riguardanti l'effettivo inizio di una spedizione può comportare difficoltà per il notificante. Nell'applicare tali regole, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali difficoltà.**

- c) L'articolo 17 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti stabilisce che, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione. In tali casi inoltre è necessario presentare una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

Qualora le modifiche dell'itinerario di una spedizione coinvolgano uno Stato membro diverso da quello interessato dalla notifica iniziale, (in particolare come paese di transito), l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento richiede che sia trasmessa una nuova notifica.

- **Si raccomanda che le pertinenti autorità competenti - di concerto tra loro - considerino l'opportunità di non richiedere una nuova notifica nel caso in cui siano necessarie modifiche delle informazioni e/o delle condizioni della spedizione autorizzata o si verificano a causa delle limitazioni alla circolazione volte a prevenire la diffusione della Covid-19.**
- **Qualora un altro Stato membro venga coinvolto in una spedizione di rifiuti a seguito del reinstradamento della spedizione, si raccomanda a tutte le autorità competenti interessate di adoperarsi per trattare la nuova notifica il più rapidamente possibile.**